



## **COMUNE DI MONTALCINO**

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) – www.comunemontalcino.com

DETERMINAZIONE N. **527** DEL **20/12/2016**

### **AREA LAVORI PUBBLICI**

---

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI S. ANGELO SCALO E DI S. ANGELO IN COLLE MEDIANTE PAVIMENTAZIONI BITUMATE - IMPORTO SUPERIORE A E 40.000 ED INFERIORE A E 150.000 [ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016]. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000). CUP: J67H16000640004 - CIG: 6917937E32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FANESCHI ALESSANDRO

#### **Premesso**

Che il Comune di Montalcino tra le frazioni presenti nel proprio territorio, ha quelle di S. Angelo in Colle e S. Angelo Scalo, che da tempo abbisognano di opere di riqualificazione fra cui anche lavori di bitumatura in quanto le numerose buche non possono essere più sistemate provvisoriamente con asfalto a freddo;

Che per quanto riguarda S. Angelo in Colle la strada interessata dall'intervento di riqualificazione è quella di accesso al paese e cioè Via del Sole, nel tratto che va dal Podere Compagnia fino al Cassero, oltre alla Piazzetta in Via del Calcinaio, mentre per S. Angelo Scalo, la strada interessata dall'intervento di riqualificazione, è Via Grossetana;

Che in ragione di quanto sopra si è imposto di attivare con celerità la procedura per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e per la direzione dei lavori dell'intervento di cui trattasi;

Che con determina n. 230 del 07/07/2016, è stato affidato l'incarico per tutte le fasi della progettazione - DL e Sicurezza a:

**Geom. Carlo Garoni dello Studio GeoNet**

**Viale Fagarè 12**

**58045 - Paganico (GR)**

**Tel 0564/905316**

**PI - 01270900531**

**email - c.garoni@cogeogr.com**

**PEC - carlo.garoni@geopec.it**

**CIG: ZC61A8361F**

Che il prezzo offerto dallo studio sopra detto, a seguito del ribasso del 11% sull'importo a base d'asta di € 9.000,00, è stabilito in € 8.010,00 + Contr. Prev. (4%) + IVA 22%, così per complessivi di € 10.163,08 finanziati al cap. 2685.02 "Utilizzo sanzione edilizia";

#### **Considerato**

Che il D.lgs n. 108 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevede che le somme disponibili nei capitoli di spesa non possono essere mantenute dopo la data del 31 dicembre di ogni anno, se non a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata;

Che a seguito della recente fusione fra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso, a far data dal 1° gennaio 2017, e fino alla elezione della nuova amministrazione comunale, essendo il comune di Montalcino commissariato, sarà possibile procedere alla esecuzione solo di quelle opere per le quali è stato individuato il soggetto aggiudicatario entro la data del 31 dicembre 2016;

Che pertanto i tempi per l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori in oggetto risultano assai ristretti;

Che, pertanto, l'amministrazione comunale in accordo con il dirigente dell'ufficio ragioneria, ha espresso la ferma volontà di voler individuare l'aggiudicatario dei lavori entro il 31 dicembre prossimo;

Che, data l'urgenza e improrogabilità di eseguire i lavori di cui trattasi in funzione dell'evidente interesse pubblico, delle peculiarità dei beni nei quali si intende intervenire e della presenza della disponibilità economica necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento, si è ritenuto di approvare la progettazione preliminare - definitiva ed esecutiva con unico atto deliberativo;

Che l'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 147 del 23/09/2016 e dal quale risulta che l'opera è finanziata con fondi del bilancio comunale.

Che l'intervento dovrà essere appaltato nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative ivi previste (norme del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse e Linee Guida emanate da A.N.AC. e decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore);

**Considerata** altresì la carenza di organico tecnico con adeguata competenza professionale nell'ambito del settore tecnico in virtù dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e, inoltre, i lavori da realizzare risultano, nel contempo, diversi da quelli rientranti nelle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207/10 e di importo inferiore alla soglia di € 500.000,00 prevista dall' art. 9, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 207/2010;

#### **Dato atto**

Che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola e di affidare in appalto ed eseguire i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il combinato disposto dell'art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in ragione della normativa transitoria contenuta nel comma 5, ultimo periodo, del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono attribuite al sottoscritto Geom. Alessandro Faneschi in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto, essendo ciò ammesso dalle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici in quanto sussistono quelle particolari necessità, già citate al punto precedente, che l'art. 9, comma 5, del d.P.R. n.207/2010 richiede affinché la funzione di RUP di un appalto di lavori pubblici possa essere svolta direttamente dal responsabile del servizio interessato;

**Rilevato** che dal progetto esecutivo approvato si rileva che l'importo complessivo dei lavori da porre a base di appalto ammonta ad € 125.647,13, I.V.A. esclusa, di cui € 121.384,97, I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori da porre a base di ribasso per la gara da espletare per l'individuazione dell'operatore economico contraente esecutore dei lavori stessi, ed € 4.262,16, I.V.A. esclusa, quale importo relativo agli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

**Considerato** che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente avente attinenza con i lavori da appaltare [in particolare, il progetto esecutivo da porre a base di appalto, prevedendo un importo complessivo dei lavori da affidare di € 125.647,13, I.V.A. esclusa e, quindi, di importo inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 prevista dall'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto, ai sensi delle medesime norme, la validazione favorevole da parte del RUP con verbale in data 02/12/2016 e che, quindi, a seguito di tale validazione, si può dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto dei lavori medesimi ad un operatore economico a ciò qualificato;

Che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, con deliberazione n.207 del 15/12/2016 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal Geom. Carlo Garoni, pervenuto in data 02/12/2016 al prot. n. 17747;

**Visto**, in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto esecutivo dei lavori in parola qui di seguito riportato, dal quale si desume l'entità economica dell'importo dei lavori da porre a base di appalto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [in particolare, dal quadro tecnico economico di seguito riportato si rileva, come già detto, che l'importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b), del citato D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale è ammesso l'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti]:  
**Posto** che con la sopra citata Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 230 del 07/07/2016, in attuazione di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine del coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori in parola, è stato nominato, su proposta del RUP, direttore dei lavori il Sig. Geom. Carlo Garoni dello Studio GeoNet di Paganico;

Che, in proposito, si da atto che, in ragione dell'importo complessivo dei lavori in appalto e della normativa transitoria contenuta nell'art. 102, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alle procedure di collaudo dei lavori pubblici secondo quanto previsto dallo stesso art. 102, il certificato di collaudo provvisorio sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione da rilasciare dal direttore dei lavori;

Che con la sopra citata Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 230 del 07/07/2016, in attuazione del combinato disposto dell'art. 101, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato nominato, su proposta del RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il Sig. Geom. Carlo Garoni dello Studio GeoNet di Paganico (il quale possiede i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per l'assunzione di tale ruolo) essendo necessaria la presenza di tale figura tecnica trattandosi di cantiere per il quale è stato redatto, con il progetto esecutivo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (essendo prevedibile la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea);

**ACCERTATO** che la somma di € 157.990,63 relativa ai suddetti lavori da appaltare, sarà al **CAP. 2499.14/2016 OPERE STRADALI S.ANGELO**;

**Sottolineato** che questa Amm.ne intende affidare l'appalto di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto previsti nel suindicato progetto esecutivo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n.50/2016;

**Ritenuto**, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori in parola all'operatore economico che presenterà la migliore offerta (non incongrua), a cui seguirà la stipula del relativo contratto con lo stesso operatore per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori stessi;

**Considerato** che per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

**Visto** l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 1, 2 e 3;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), n. 267, commi 1 e 2;

**Visto** l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), commi 2, 3, 4 e 5;

**Visto** l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento), commi 1 e 2;

**Dato atto**, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni riguardanti i "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 1 e 2, lettera b);

**Visto** ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 14, che nel caso di lavori di importo compreso fra € 40.000 ed € 150.000, prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;

**Dato atto** che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare sono definiti i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con l'aggiudicatario:

1. I lavori oggetto del contratto sono finalizzati alla riqualificazione del Centro Commerciale Naturale di S. Angelo in Colle e S. Angelo Scalo;
2. Oggetto dell'appalto è la sola esecuzione dei lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante;

**Considerato** pertanto che, in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel presente appalto ricorrono i presupposti giuridici e motivazionali affinché i lavori in parola possano essere affidati mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali rapportati all'importo dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante il possesso dei requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritti dall'art. 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

**Posto che**

Gli operatori economici da invitare alla gara informale, individuati sulla base di indagine di mercato eseguita mediante "**avviso di indagine di mercato**" da pubblicare nel sito ufficiale del Comune di Montalcino ("profilo del committente") saranno, ove esistenti, in numero di **15** e, nel caso le manifestazioni di interesse siano pervenute in numero maggiore di 15, gli operatori economici da invitare saranno designati a mezzo di "sorteggio pubblico" e nel caso le manifestazioni di interesse siano pervenute in numero minore di 15 si provvederà comunque all'espletamento della gara con l'invito agli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse;

In relazione a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del "minor prezzo", con il presente atto si stabilisce che troverà applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei metodi indicati nel comma 2 del citato art. 97 (la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, è applicabile solo quando il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara è almeno pari a dieci, per quanto disposto dal comma 8 di detto art. 97);

**Ritenuto** inoltre che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" (prezzo più basso), in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di appalto;

**Dato atto**, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Posto**, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del "**minor prezzo**", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Rilevato**, in particolare, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire per l'appalto dei lavori in oggetto, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7 e dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno individuati da questa amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di trattamento, mediante una specifica indagine di mercato effettuata con la pubblicazione di un "**Avviso di indagine di mercato**" sul proprio "profilo di committente" per un periodo di **n. 21 giorni** naturali e consecutivi, sulla base del quale gli operatori economici interessati all'appalto hanno avanzato la loro candidatura a partecipare alla successiva gara informale da espletare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed hanno, pertanto, dichiarato preventivamente (con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00) il possesso dei requisiti minimi prescritti per l'ammissione alla suddetta gara;

**Posto**, inoltre, che l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara informale da esperire per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, al fine dell'obbligo di garantire le ragioni di segretezza dei soggetti invitati prescritte dall'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sarà materialmente allegato determinazione di approvazione dell'elenco stesso (anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle offerte economiche da presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte;

**Visto** l'art. 2 della Delibera A.N.AC. n. 163 del 22-12-2015 con cui il contributo sulla gara a favore dell'A.N.AC. è dovuto dalla stazione appaltante qualora l'importo dei lavori in appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenze ed esclusa l'I.V.A.) è pari o superiore ad € 40.000,00;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **6917937E32** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**Dato atto** che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata è stato attribuito il codice CUP n. **J67H16000640004** (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

**Dato atto** che per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in precedenza indicata (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha, conseguentemente, predisposto sia lo **schema della lettera di invito** a gara informale da trasmettere alle imprese inserite nell'elenco delle ditte da invitare a gara e sia la relativa **modulistica** da utilizzare dagli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale e per la predisposizione delle dichiarazioni necessarie per ottenere l'ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare);

**Visto**, quindi, l'allegato schema della **lettera di invito**, predisposto dal Geom. Marco Ferretti dell'ufficio LL.PP., con la relativa **modulistica** da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere l'ammissione alla procedura di gara, anch'essa predisposta dall'ufficio competente (modello di istanza di partecipazione alla gara e annesso dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica);

**Visto** il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

**Visto** l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici" [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016];

**Visto** l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2015") - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016];

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**Visto** l'art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";

**Visto** l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2016") - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Preso atto** peraltro che con l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al DLGS n. 50 del 18/04/2016, il Comune di Montalcino, con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/2016 ha provveduto tra l'altro a:

1. revocare il "Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 12.12.2012, successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. 60 del 27.10.2015;
2. stabilire di provvedere con successivo atto all'approvazione di un nuovo Regolamento in sostituzione di quello revocato, in conformità al Nuovo Codice dei Contratti ed alle Linee Guida che saranno emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. stabilire che dalla data di esecutività della deliberazione, sino alla adozione di un nuovo Regolamento per gli affidamenti esterni sotto soglia, la struttura comunale opererà con riferimento diretto alle norme del Nuovo Codice dei Contratti

**Dato atto** che il sottoscritto, in qualità responsabile del servizio LL.PP., ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

#### DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'oggetto del contratto d'appalto in oggetto è la sola esecuzione dei lavori
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è quello di riqualificare le frazioni di S. Angelo in Colle e S. Angelo Scalo
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera b)	La selezione degli operatori economici avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i quali saranno individuati con le modalità indicate in premessa, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 I.V.A. esclusa
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA</b>	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in €. <b>125.647,13</b> (I.V.A. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento

3. Di approvare, l'allegato schema della **lettera di invito** per l'esperimento della procedura negoziata di cui trattasi con la relativa **modulistica** da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere l'ammissione alla procedura di gara (**modello di istanza di partecipazione** alla gara e annesse **dichiarazioni** sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di **offerta economica**);
4. Nei tempi e con le modalità previsti dalla Delibera A.N.AC. n. 163 del 22-12-2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in premessa richiamata, con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto e dalle relative istruzioni, si da atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della contribuzione sulla gara, l'importo sarà stabilito dal sistema on-line dell'ANAC al momento del perfezionamento del CIG;
5. Di disporre che il relativo contratto d'appalto venga stipulato con corrispettivo "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Di dare atto che, dopo che questa stazione appaltante avrà individuato il concorrente aggiudicatario in via definitiva, di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento secondo le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 29, commi 1 e 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'invio delle comunicazioni obbligatorie sui risultati di gara ai restanti concorrenti ed all'aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
7. Il relativo contratto d'appalto potrà essere stipulato con l'operatore economico aggiudicatario non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla procedura negoziata **non si applica il termine dilatorio di n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "stand still"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32;

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
9. La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi;
10. Di nominare, per i lavori in oggetto, il Sig. Geom. Marco Ferretti in qualità di funzionario direttivo dell'Ufficio Lavori Pubblici a: Responsabile Unico del Procedimento - soggetto con funzioni tecniche per la programmazione della spesa per l'investimento - soggetto per le attività tecniche di verifica della progettazione - soggetto per le attività tecniche di predisposizione e di controllo delle procedure di aggiudicazione e di esecuzione del contratto - soggetto con funzioni di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
Geom. Alessandro Faneschi

# ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi art. 152 c.4 del Decreto Legislativo 267/2000

**IL RAGIONIERE COMUNALE**  
**Paolo Volpi**

---

Montalcino \_\_\_\_\_

---

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montalcino per gg. 15 dal

\_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

---

Montalcino \_\_\_\_\_

---

**ORIGINALE** Determinazione n. 527/2016 Ragioneria

---